

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI
AFFIDATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI SANTA FIORA ALLA PROPRIA
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING "Amiata sviluppo S.R.L."
PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEL
TERRITORIO IN CONFORMITA' ALLE FINALITA' ED AGLI SCOPI STATUTARI DI
QUEST'ULTIMA**

BOLLETTINO

COMUNE DI SANTA FIORA, con sede in Piazza Garibaldi, 25 58037 Santa Fiora (GR),

Codice fiscale/P. IVA: 80004210532, rappresentato da _____ in qualità di Sindaco e legale rappresentante, domiciliato per la carica in _____,

E

“Amiata Sviluppo” Società a Responsabilità Limitata in sigla "Amiata Sviluppo S.r.l.", con sede in _____, rappresentata da _____ in qualità di Amministratore Unico e domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale.

Di seguito le “Parti”

PREMESSO CHE:

- La formulazione della disciplina dell'*in house* è recata a livello comunitario dall'art. 17 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e dall'art. 12 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico;
- A livello nazionale, il Codice dei contratti pubblici disciplina l'affidamento *in house* all'articolo 7, che recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa, riconosciuto nell'articolo 2 della direttiva 2014/23/UE, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso il ricorso a tre modelli fra loro alternativi:
 - a. auto-produzione,
 - b. esternalizzazione;
 - c. cooperazione con altre pubbliche amministrazionicon un maggiore allineamento del diritto nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, che pone l'autoproduzione e l'esternalizzazione su un piano di tendenziale parità;
- In particolare, l'articolo 7, comma 2, precisa che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società *in house* l'esecuzione di lavori e/o la prestazione di servizi e forniture, con provvedimento motivato ma a condizioni

precisamente stabilite, tra cui:

- - a) L'ottemperanza dei principi indicati agli articoli 1, 2 e 3 del Codice (principio del risultato, principio della fiducia, principio dell'accesso al mercato), dove il richiamo al principio dell'articolo 3 acquista un senso per le attività delle società in house in quanto le stesse sono tenute ad acquisire beni e servizi secondo le stesse regole dei soggetti pubblici;
 - b) L'indicazione di una motivazione che illustri i vantaggi per la collettività, le connesse esternalità e la congruità economica della prestazione. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;
- Per perseguire le finalità prestabilite da atti d'indirizzo politico amministrativo adottati, il Comune di Santa Fiora ha valutato positivamente di procedere con la costituzione di un nuovo Organismo partecipato, in forma di società di capitali strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali volte alla promozione dello sviluppo sociale ed economico del Territorio;
- Il Comune di Santa Fiora, richiamata la Relazione istruttoria, allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____ e redatta dal RUP ai sensi dell'art.5, co. 1 del D.lgs. n. 175/2016 ed ai sensi dell'art. 7, co.2 del D.lgs. 36/2023, dalla quale si evince che è stata verificata positivamente la sussistenza dei presupposti che giustificano la costituzione di un nuovo veicolo societario partecipato e, nello specifico, la Società _____ S.r.l. quale struttura operativa più idonea alle proprie esigenze;
- Il Consiglio Comunale, con la suddetta delibera _____, ha approvato unitamente alla costituzione della Società Amiata Sviluppo S.r.l. la bozza del presente contratto di servizio;
- Avendo trasmesso la suddetta Delibera, comprensiva di tutti gli allegati richiesti dalla norma, ed in particolare dall'art. 7 del D.lgs. n. 175/2016, alle Autorità competenti ai sensi dell'art. 5, co. 3 del D.lgs. n. 175/2016, il relativo *iter* amministrativo si è concluso positivamente;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO e STIPULANO quanto segue

Articolo 1 - Premesse

1.1 Le premesse al presente Contratto di servizio formano parte integrante e sostanziale della stessa, anche al fine di meglio precisare gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti.

Articolo 2 - Ambito contestuale

2.1 Il Comune di Santa Fiora, in osservanza alla propria programmazione in materia di sviluppo, promozione e valorizzazione del territorio declinato nelle varie macroaree di attuazione di sviluppo turistico, sociale, culturale ed economico, individua le attività da affidare alla Società Amiata Sviluppo S.r.l., definendo gli indirizzi, obiettivi e priorità e stimando le risorse economiche necessarie per l'esecuzione dei singoli futuri affidamenti.

2.2 Il Comune di Santa Fiora esercita altresì il controllo sull'esecuzione degli affidamenti conferiti, al fine di verificare sia la gestione delle attività assegnate sia il raggiungimento dei risultati previsti per il tramite dei propri Uffici comunali nonché tramite la verifica della rendicontazione dei servizi e delle funzioni affidate.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 Il presente Contratto di Servizio disciplina, attraverso condizioni generali pattuite in via preventiva, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per l'affidamento di funzioni e attività alla Società Amiata Sviluppo S.r.l. da parte del Comune di Santa Fiora.

3.2 La Società affidataria si impegnerà allo studio, all'elaborazione programmatica e progettuale nonché all'esercizio operativo - diretto o mediante committenza od associazione con terzi sotto qualsiasi forma - dell'attività di prestazione di servizi

organizzativi, consultivi e promozionali a soggetti privati e pubblici nei settori dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture, delle comunicazioni, del patrimonio culturale ed ambientale, dei processi produttivi della formazione e del turismo.

3.3 In particolare, l'oggetto del presente contratto, in conformità delle previsioni di cui all'art. 5 dell'Oggetto sociale della Società, è gestire, nell'ottica di strategie e di progetti di realizzazione di "smart villages", spazi destinati a luogo di "Rural Hub" e "Centro di studi e di ricerca" capaci di generare ricadute positive economiche, sociali ed ambientali del territorio di riferimento. Il tutto, nell'ottica di creare economie di scala, sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori (produttivi, turistici, ambientali, socio-culturali), nonché, infine, migliorare la qualità della vita a livello locale.

3.4 Le attività che la Società Amiata Sviluppo S.r.l. svolgerà dovranno essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune di Santa Fiora e, a tal fine, il Comune impartirà con propri Atti i compiti e le funzioni che la Società dovrà svolgere, anche se nei confronti di Terzi.

3.5 Alla data della stipula del presente contratto, le attività e le funzioni specificatamente affidate riguardano:

- La gestione dei nuovi immobili "Smart Village", con il compito di gestire i singoli contratti di affitto/spazi ad imprese residenti e non residenti nel Comune di Santa Fiora, curandone tutti gli aspetti compresa l'intensa attività di marketing promozionale da effettuare verso paesi Terzi;
- La gestione, all'interno del suddetto Smart Village, dello spazio destinato a bar, curandone il relativo contratto di Concessione a Terzi per conto del Comune di Santa Fiora;
- Il supporto operativo alla redazione di Bandi ed alla relativa presentazione ad Enti pubblici nazionali ed europei, inerenti all'intercettazione di finanziamenti pubblici per lo sviluppo economico-locale;
- La gestione dell'immobile "Parco Monumentale" ai fini dello svolgimento di convegni all'interno dell'apposto Auditorium e dell'affidamento in concessione dello spazio adibito a bar.

3.6 Le successive attività e funzioni che verranno affidate dal Comune alla Società costituiranno un *Addendum* al presente Contratto, contenente le specifiche e le condizioni che regoleranno il rapporto tra le Parti.

3.7 Gli immobili di proprietà del Comune che verranno messi a disposizione della Società, ai fini della loro valorizzazione, anche economica, saranno oggetto di specifici Atti negoziali in base ai quali quest'ultima si impegnerà nei confronti del Comune e potrà regolare i propri rapporti con Parti terze.

Articolo 4 - Condizioni normative

4.1 Alle attività di cui al comma precedente si applicano tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Contratto di Servizio e nelle disposizioni previste dal D.Lgs 36 del 2023.

4.2 Salvo disposizioni contrarie, le clausole contenute nel presente Contratto sono sostituite, modificate, integrate o abrogate in via automatica a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni normative il cui contenuto sia incompatibile con le clausole medesime.

4.3 In ogni caso, e salva diversa previsione normativa, le disposizioni sopravvenute si applicano soltanto agli ulteriori affidamenti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

4.4 La società assicurerà la gestione delle attività che le saranno affidate conformemente alle disposizioni normative statali e regionali, con particolare riferimento alle norme in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

Articolo 5 - Acquisizione esterne di beni o servizi e Tutela dei dati

5.1 In tutti i casi in cui il Socio autorizzi la Società ad operare attraverso acquisizioni esterne di beni o servizi, quest'ultima si atterrà alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36 del 2023 nonché alle altre norme applicabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

5.2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è richiesta anche nel caso di affidamento da parte della Società di consulenze e di collaborazioni che in ogni caso saranno attivabili osservando i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36 del 2023.

5.3 La società assicurerà la gestione delle attività che le saranno affidate conformemente alle disposizioni normative statali e regionali, con particolare

riferimento alle norme in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

Articolo 6 - Durata

6.1. Il presente Contratto di servizio ha durata decorrente dalla data di stipula al 31.12.2030.

6.2 E' vietato il rinnovo tacito del Contratto di Servizio.

Articolo 7 - Modalità di esecuzione

7.1 Per l'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, la Società si avvarrà del proprio personale nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di organismi privati e consulenti scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale e previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente Contratto.

Articolo 8 - Corrispettivi

8.1 Con riferimento ai compiti e le attività affidate, di cui al presente contratto di servizio, ed in particolare a quanto statuito all'art. 3, co. 5, il Comune di Santa Fiora corrisponderà alla Società affidataria un contributo annuo, stimato in € 30.000,00, oltre IVA, salvo, eventualmente, un maggior valore se necessario per garantire la copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti dalla Società per lo svolgimento delle attività predette, sulla base di un Budget annuale nonché di un Rendiconto periodico che la Società è tenuta a trasmettere - rispettivamente - prima dell'esercizio di riferimento ed entro il mese di luglio dell'esercizio di riferimento, salvo specifiche esigenze che portino le Parti a sottoscrivere un Addendum del presente Contratto per specifiche e contingenti attività e funzioni non previste.

8.2 Il suddetto corrispettivo corrisponde a quanto riportato, in una fase di *start-up* della Società, al Business Plan di cui alla Delibera Consigliare n. __ del __ sopra citata.

8.3 Le entrate che la Società acquisirà da Terzi dovranno rispondere sempre agli indirizzi e funzioni impartite dal Comune di Santa Fiora per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 9 - Fatturazione e rendicontazione

9.1 In relazione all'affidamento, la Società affidataria dovrà rendicontare l'andamento economico del servizio secondo una cadenza almeno semestrale, con indicazione dei costi e dei ricavi della gestione nonché degli aspetti quali-quantitativi del servizio.

9.2 Il pagamento del corrispettivo previsto per i servizi resi dalla Società in forza del presente Contratto di servizio incarico avverrà dietro presentazione di fatture da emettersi con cadenza mensile, e dietro approvazione da parte del titolare del potere di spesa degli atti da cui scaturisce il diritto per la società ad emettere il predetto documento fiscale.

Articolo 10 - Obblighi dell'Affidatario

10.1 L'Affidatario si impegna ad assicurare un'esecuzione a "regola d'arte" delle prestazioni affidate. Ulteriormente, la Società affidataria si farà carico anche dei seguenti oneri:

- Obbligo di applicare, nei confronti dei lavoratori adibiti agli affidamenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente stipulato dalle Associazioni di categoria più rappresentative e dagli accordi integrativi del medesimo, fatte salve per questi ultimi le restrizioni derivanti dalla normativa nazionale.
- Onere di osservanza di tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con assunzione di ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso verificare durante l'esecuzione delle attività a seguito dell'inosservanza della suddetta normativa.

Articolo 11 - Responsabile dell'esecuzione

11.1 La funzione di Responsabile dell'esecuzione del Contratto di Servizio, cui competerà il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni del contratto stesso, è attribuita al Responsabile del Settore Amiata Sviluppo S.r.l.;

11.2 All'interno di tale funzione rientrano compiti d'impulso, di coordinamento, di monitoraggio e di verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Contratto di servizio da esercitarsi nei confronti della Società e dell'Ente affidante.

Articolo 12 - Referente della Società per l'esecuzione delle attività

12.1 La Società affidataria individua il proprio responsabile per l'esecuzione della Contratto di servizio, dandone comunicazione scritta al Comune affidante l servizio. Il referente dovrà garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale con i responsabili del Contratto di Servizio del Comune affidante, con riferimento particolare al rispetto della programmazione degli interventi, della loro esecuzione, verifica e contabilità.

Articolo 13 - Controllo e vigilanza del Comune

13.1 Il Comune può eseguire, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali utilizzati per l'espletamento del Servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.

13.2 I risultati delle indagini e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Articolo 14 - Assicurazione e responsabilità

14.1 La Società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli eventualmente impiegati.

14.2 La Società mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del Servizio, sia esso esercitato direttamente ovvero attraverso società controllate.

Articolo 15 - Divieto di Sub-affidamento

15.1 È fatto divieto alla Società di sub affidare, anche parzialmente, la gestione del Servizio di cui è istituzionalmente incaricata.

15.2 La Società potrà tuttavia avvalersi di società esterne per lo svolgimento di attività strumentali o accessorie e, comunque, in conformità all'art. 5 del presente Contratto. La Società rimane, comunque, responsabile di fronte al Comune del puntuale e compiuto adempimento di quanto previsto nel presente contratto.

Articolo 16 - Risoluzione anticipata

16.1 In caso di inadempimento dell'affidamento secondo le prescrizioni del presente contratto di servizio, e previa verifica in contraddittorio con la Società riguardo la gravità dello stesso, il Socio affidante potrà chiedere, mediante comunicazione scritta, la risoluzione del presente Contratto di Servizio.

16.2 Con riferimento al presente Contratto di Servizio, esso s'intenderà risolto, previo invio di comunicazione a mezzo PEC, nell'eventualità di:

- a. Contestazioni comportanti l'applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo complessivo dell'affidamento sottoscritto;
- b. Violazioni gravi e ripetute delle prescrizioni in materia di Controllo analogo;
- c. Inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei lavoratori anche di subappaltatori;
- d. Violazioni gravi e ripetute delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08;
- e. Liquidazione della Società, ammissione al Concordato e/o altra procedura concorsuale.

16.3 In tutti i casi in cui si arrivasse a un'interruzione anticipata del rapporto contrattuale, sia esso dovuto a risoluzione o ad altra causa, la Società è comunque obbligata a rendere il servizio per il periodo che le verrà richiesto dal Comune di Santa Fiora, nelle more delle procedure amministrative necessarie per addivenire all'individuazione del nuovo Gestore e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi successivi alla comunicazione d'interruzione anticipata del rapporto.

16.4 L'Amministrazione comunale ha la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale, oltre a quanto sopra riportato, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui la Società affidataria si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:

- i. dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la società affidataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;

- ii. interruzione sospensione o abbandono o mancata effettuazione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l'Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti;
- iii. grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- iv. cessione dell'azienda, in tutto o in parte, e cessazione dell'attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento della società;
- v. nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l'adeguata esecuzione dei servizi;
- vi. cessione totale o parziale del contratto e subappalto di prestazioni e servizi;
- vii. gravi violazioni del codice di comportamento adottato dal Comune di Santa Fiora.

16.5 La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che la Società affidataria abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. In tale caso la risoluzione comporta l'esecuzione d'ufficio in danno alla Società affidataria, senza pregiudicare il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 17 - Penali

17.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, la Società affidataria provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune notificherà alla Società affidataria una diffida, stabilendo con congruo termine, non superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi, entro il quale adempiere e rimediare alle infrazioni.

17.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma precedente, l'Ente comunale potrà

applicare le seguenti penali:

- Mancato invio dei report periodici previsti: penale di € ____ per ogni giorno di ritardo;
- Mancata, ritardata o parziale effettuazione delle attività del servizio: penale di € ____ per ogni giorno di ritardo;
- Mezzi e/o attrezzature mancanti o non efficienti o non idonee: penale di € ____ per ogni giorno di ritardo;
- _____

Articolo 18 - Privacy

18.1 La Società affidataria nello svolgimento delle attività derivanti del presente Contratto agirà in qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del DGPR, ed in tale ruolo è tenuta ad attenersi alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza previste dal complesso delle disposizioni normative in materia.

18.2 I dati personali non potranno essere comunicati o diffusi al di fuori dei casi consentiti dal DGPR e dalla normativa vigente, e secondo le modalità ivi previste, nonché essere oggetto di trattamento oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione quadro.

Articolo 19 - Riservatezza

19.1 Tutte le informazioni riguardanti l'assegnazione di servizi o altre attività sono da considerarsi confidenziali e riservate.

19.2 Le Parti s'impegnano a mantenere segrete e a non rivelare a terzi le informazioni riservate o confidenziali e ad utilizzare le stesse esclusivamente per gli scopi previsti nel presente Contratto.

Articolo 20 - Oneri fiscali e spese

20.1 Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Contratto di servizio sono a carico della Società affidataria.

20.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. 131 del 26.04.1986 e il relativo onere ricadrà sulla parte che ne richiede la registrazione.

Articolo 21 - Modifiche e Integrazioni/Addendum

21.1 Il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche, salvo quelle che modificano notevolmente la natura e l'entità del contratto, previo accordo tra le Parti da adottarsi esclusivamente in forma scritta.

21.2 Sono fatte salve le pattuizioni di *Addendum* al presente Contratto che verranno formalizzati tra le Parti per i nuovi affidamenti alla Società in conformità a quanto previsto all'art. 3.6.

Articolo 22 - Norme di rinvio e transitorie

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto di servizio nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si farà riferimento alla normativa vigente in materia, laddove applicabile.

Articolo 23 - Foro competente

23.1 Per ogni controversia inerente il presente Contratto - ivi comprese la sua formazione, validità, efficacia, interpretazione, adempimento, esecuzione, risoluzione, recesso, rescissione, annullamento, nullità - sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Grosseto.

Santa Fiora, li _____

Comune di Santa Fiora

Società Amiata Sviluppo S.r.l.